



PIANO NAZIONALE DI VACCINAZIONE – CONSENSO ALLA TRASMISSIONE DEI PROPRI DATI

Si è tenuto un incontro tra il Presidente ENPAPI, il Direttore Generale e la Struttura Commissariale per l'emergenza Covid sul piano nazionale di vaccinazione, al fine di dare voce ai liberi professionisti della categoria infermieristica, che, spesso, vengono ingiustamente esclusi dai piani nazionali.

Con la consapevolezza che gli infermieri libero professionisti possano svolgere un ruolo significativo in tale ambito, è stato richiesto all'Ente di fornire le informazioni personali e di contatto dei professionisti infermieri iscritti all'ENTE, che abbiano interesse a diventare "vaccinatori".

A tal riguardo, si invitano tutti gli iscritti, interessati ad aderire all'iniziativa, ad accedere alla propria Area Riservata e cliccare sul pulsante "CAMPAGNA DI VACCINAZIONI ANTI COVID-19" per leggere l'informativa sul trattamento dei dati personali e PRESTARE IL CONSENSO ALLA TRASMISSIONE DEI PROPRI DATI.

Con il suddetto consenso, l'iscritto autorizza ENPAPI a comunicare alla Struttura Commissariale per l'emergenza Covid le proprie informazioni personali e di contatto, nonché l'informazione relativa alla propria volontà di diventare vaccinatore.

Successivamente, ogni professionista potrà essere contattato dalle autorità competenti e valutare se accettare o meno la proposta contrattuale che gli/le verrà sottoposta.



INDENNITÀ DI MATERNITÀ

Le iscritte all'Ente possono presentare domanda per ottenere l'indennità di maternità nei seguenti casi:

- parto
- adozione o affidamento in pre-adozione a condizione che il bambino non abbia superato il diciottesimo anno di età al momento dell'ingresso nel nuovo nucleo familiare
- aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza.

La domanda deve essere inviata all'Ente tramite mail all'indirizzo info@pec.enpapi.it o compilando direttamente il form online all'interno dell'area riservata, sezione "PRATICHE/ASSISTENZIALI GESTIONE PRINCIPALE".

La domanda può essere presentata a partire dal compimento del 6° mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 giorni dalla nascita del bambino o dall'interruzione della gravidanza o dall'entrata in famiglia nel caso di adozione o affidamento.

Alla domanda devono allegarsi i seguenti documenti:

- copia di un documento di riconoscimento valido
- copia della dichiarazione dei redditi presentata ai fini IRPEF e relativa al secondo anno antecedente la data dell'evento

e a seconda del caso:

- certificato medico, redatto in carta intestata, con timbro e firma del medico attestante, comprovante l'epoca gestazionale (non inferiore alla 26^a settimana+ 2 giorni), la data di inizio della gravidanza e la data presunta del parto o il certificato di assistenza al parto

- copia autenticata del provvedimento di adozione o affidamento pre-adolettivo, certificato di nascita del bambino (o dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dalla persona che ha diretta conoscenza dei dati richiesti) e dichiarazione della data di ingresso del bambino nel nucleo familiare (nel caso di adozione o affidamento pre-adolettivo)

- certificato medico, redatto in carta intestata, con timbro e firma del medico attestante, comprovante l'avvenuta interruzione di gravidanza, spontanea o volontaria, non prima del terzo mese di gravidanza.

Il diritto all'indennità di maternità è escluso laddove l'iscritta goda di analoga prestazione, erogata da altro Ente di Previdenza obbligatorio. L'indennità viene erogata anche nel caso di iscritta che svolge contestuale lavoro dipendente con contratto a tempo parziale: l'importo erogato sarà pari alla differenza tra l'indennità percepita e quella che sarebbe stata erogata dall'Ente (quota differenziale).

L'indennità di maternità che viene corrisposta è pari all'80% dei 5/12 del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno antecedente la data dell'evento.

L'indennità di maternità in quanto sostitutiva del reddito professionale costituisce base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti all'Ente ed è sottoposta alla ritenuta d'acconto del 20% a meno che l'esenzione della ritenuta d'acconto venga dichiarata barrando l'apposita casella nella domanda.



LA RESTITUZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO

La restituzione del montante contributivo accumulato può essere richiesta da coloro che, al compimento dell'età pensionabile (**65° anno di età**), abbiano presentato domanda di esonero dalla contribuzione e **abbiano maturato una contribuzione effettiva presso l'Ente inferiore a 60 mesi**.

La domanda deve essere inviata all'Ente tramite mail all'indirizzo info@pec.enpapi.it o compilando direttamente il form online all'interno dell'area riservata, sezione "PRATICHE/PREVIDENZIALI".

All'invio della domanda è necessario che si siano conclusi tutti gli adempimenti relativi al periodo di iscrizione. L'importo che viene restituito è pari alla somma dei contributi soggettivi versati e capitalizzati.



LA CERTIFICAZIONE UNICA 2021

È disponibile nell'Area Riservata, sezione SERVIZI PREVIDENZIALI/CERTIFICAZIONI/CERTIFICAZIONE UNICA, la Certificazione Unica 2021, relativa agli emolumenti percepiti nell'anno 2020.

Si rammenta che la Certificazione Unica (CU) è una certificazione rilasciata a tutti coloro che hanno percepito nell'anno d'imposta precedente (anno 2020) emolumenti come: pensione, indennità di maternità, indennità di malattia e borse di studio.

È un documento fiscale utilizzato dai sostituti d'imposta per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.



L'ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO - ANNO 2020

Nel corso della prossima settimana sarà disponibile nella propria Area Riservata, sezione CONTRIBUTI E PAGAMENTI/CERTIFICAZIONI/ATTESTAZIONE VERSAMENTI, l'attestazione dei versamenti eseguiti nell'anno 2020, ossia il riepilogo di tutti i pagamenti corrisposti da gennaio a dicembre 2020, distinti a loro volta per tipologia di contributo coperto (contributo soggettivo, contributo integrativo e contributo di maternità).

Si ricorda che costituiscono oneri deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi (D.P.R. n.917 del 22 dicembre 1986, art. 10). In particolare, sono interamente deducibili i contributi soggettivi e di maternità. Il contributo integrativo, al contrario, non risulta deducibile ad eccezione dei casi indicati nella risoluzione del 18/05/2006 n.69 dell'Agenzia delle Entrate.

L'attestazione sarà rilasciata a tutti gli iscritti contribuenti nell'anno 2020, attivi e non, che hanno effettuato pagamenti nel corso di tale annualità anche per periodi pregressi. Oltre ai versamenti direttamente eseguiti dall'iscritto, l'attestazione potrà indicare eventuali importi trattenuti da somme erogate dall'Ente a titolo di intervento assistenziale o di prestazione previdenziale, o somme oggetto di rimborso contributivo.